

Decreto Art Bonus: le agevolazioni fiscali al turismo e alla cultura

di **Commercialista telematico**, , Roberto Pasquini

Publicato il 20 agosto 2014

il decreto denominato “Art Bonus”, oltre agli aiuti al settore della cultura prevede tante agevolazioni anche per il settore “turismo”, che è una delle colonne portanti dell’economia italiana

Importanti novità, con interessantissimi contributi (sottoforma di crediti d’imposta) per il settore turismo: alberghi, agenzie viaggi ed esercizi ricettivi potranno usufruire di contributi statali ideati per favorirne la competitività.

Era da tempo che il settore aspettava che lo Stato intervenisse in aiuto delle tante attività coinvolte, per il rilancio di un settore che sarà sicuramente una primaria fonte per la rinascita dell’economia italiana; l’Italia è leader incontrastato nel mondo per le sue bellezze e la riqualificazione del settore artistico collegato al settore turistico porterà sicuramente ad uno sviluppo molto importante per l’economia del Paese.

Il cosiddetto “decreto Franceschini” (D.L. 31/5/2014 n. 83, convertito nella Legge 28/7/2014 n. 106) è intervenuto in tanti settori; si intende qui focalizzare l’attenzione su un paio di aspetti fiscali:

- credito d’imposta per gli interventi sui beni, istituti e luoghi culturali
- credito d’imposta per il settore turistico

Partendo da quest'ultimo si segnala che l'articolo 9 del decreto riconosce un credito d'imposta:

- pari al 30%
- dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo
- da parte alberghi, agenzie viaggi, esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari
- fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi d'imposta 2014 - 2015 -2016
- fino all'esaurimento dell'importo che lo Stato ha stanziato: 15 milioni di euro per ciascun anno fino al 2019
- il credito d'imposta maturato in ogni singolo esercizio dovrà però essere ripartito in tre quote annuali di pari importo
- la prima rata del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel 2014 non sarà utilizzabile prima dell'1/1/2015
- il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con le imposte da versare (questo sistema viene adottato per fare in modo che possano usufruirne solo le aziende che effettivamente versano imposte) presentando il consueto modello F24 attraverso i servizi telematici pena lo scarto dell'operazione (quindi non F24 cartacei in banca o altri sistemi non riconosciuti)
- il totale annuo del credito d'imposta deve rientrare nel tetto massimo di aiuti previsto a livello europeo, il cosiddetto "de minimis"

Quali sono i costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo che rientrano nell'agevolazione?

- a) impianti wi-fi;
- b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;
- c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purchè in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
- d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
- e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
- f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
- g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini inerenti quanto sopra.

Sono esclusi dalle spese riconosciute i costi relativi alla intermediazione commerciale.

Viene riservata una quota di 1,5 milioni/anno del budget statale destinato al credito d'imposta alle sole agenzie di viaggi e ai tour operator che applicano lo studio di settore approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012, pubblicato nel supplemento straordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2012, che risultino appartenenti al cluster 10

“Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming”, o al cluster 11 “Agenzie specializzate in turismo incoming”, di cui all’allegato 15 annesso al citato decreto.

Sarà un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare

entro il mese di ottobre 2014, a definire le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio (nel rispetto del limite di spesa possibile in considerazione del budget statale di 15 milioni di euro/anno), le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta

Il decreto in parola riconosce inoltre un credito d’imposta per gli interventi sui beni, istituti e luoghi culturali:

- per le erogazioni liberali in denaro;
- effettuate nel periodo 2014 - 2015- 2016;
- per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- non si applicano più le detrazioni d’imposta previste agli articoli 15, comma 1, lettere h - i, e 100, comma 2, lettere f - g, del TUIR;

- spetta un credito d'imposta, nella misura del:

a) 65% delle erogazioni liberali effettuate negli anni 2014 e 2015,

b) 50% delle erogazioni liberali effettuate nel 2016.

Il credito d'imposta è riconosciuto:

- alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile,
- ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.

Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali

pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo; per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Tra i tanti altri aspetti toccati dal decreto si segnala in particolare l'articolo 8 "Misure urgenti per favorire l'occupazione presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica":

- al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione;
- gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali;
- possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
- professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di età non superiore a quaranta anni, individuati mediante apposita procedura selettiva.

A decorrere dall'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, i contratti di cui al precedente periodo sono riservati ai soggetti iscritti in detti elenchi.

In nessun caso tali rapporti possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione. Ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici; tali rapporti sono comunque valutabili ai fini di eventuali successive procedure selettive nella pubblica amministrazione.

Questi rapporti di lavoro per esigenze temporanee non pregiudicano le concessioni dei servizi per il pubblico di cui agli articoli 115 e 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, che non costituiscono in nessun caso motivo ostativo al ricorso ai predetti rapporti.

La finalità di miglioramento del servizio di valorizzazione dei beni culturali può essere conseguita, con riguardo ai giovani professionisti di cui al comma 1 di età non superiore a ventinove anni, mediante la presentazione, da parte degli istituti della cultura di appartenenza pubblica o da parte dei corrispondenti uffici amministrativi competenti, anche su richiesta degli enti pubblici territoriali, di apposite iniziative nell'ambito del servizio civile nazionale, settore patrimonio artistico e culturale.

“Le nuove norme sul turismo colgono in gran parte le esigenze vere del settore: riqualificazione e innovazione del prodotto turistico, digitalizzazione e web, semplificazione amministrativa solo per citare alcuni dei principali punti”, così l'assessore regionale dell'Emilia-Romagna al Turismo e commercio, Maurizio Melucci, commenta l'avvenuta conversione in legge del decreto sul turismo.

“Si tratta di un provvedimento atteso da anni e che rappresenta un salto culturale nelle politiche turistiche del nostro Paese”, e per chi investe nella digitalizzazione. E se “nelle prossime leggi finanziarie occorrerà incrementare le risorse per il settore”, spiega Melucci intanto “sono importanti le norme che riguardano i distretti turistici¹. Come è noto la costa romagnola è già costituita in Distretto turistico i cui obiettivi sono la semplificazione amministrativa, la fiscalità e il credito. Nella nuova legge questo c'è così come è data la possibilità per i distretti di promuovere progetti pilota, in accordo con i ministeri competenti. E' un'opportunità in più per fare decollare il Distretto della costa romagnola e per dare risposte concrete ai nostri imprenditori”.

19 agosto 2014

Roberto Pasquini

¹ Cfr. M. Villani - R. Pasquini, Zone a burocrazia zero e distretti turistico-alberghieri, 08/02/2012.

